

Bologna, 27 gennaio 2009

Prot. 00025/2009

**SPETT.LE AMMINISTRAZIONE  
COMUNALE**

**e p.c. al responsabile dell'Ufficio Tecnico**

**Oggetto: non subappaltabilità della relazione geologica (art. 91, comma 3, del d.lgs n. 163/2006)**

Ci giungono segnalazioni da alcuni nostri iscritti di irregolarità nei conferimenti di incarico al geologo professionista nell'ambito di lavori pubblici.

Siamo a rammentare che le relazioni geologiche possono essere affidate solo a geologi iscritti all'Albo.

Infatti il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, all' Art. 91. Procedure di affidamento, comma 3, recita:

*“In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista”.*

Il testo non si differenzia da quanto già era contenuto nella legge Merloni, n.109/94, all'art.17, comma 14 quinquies.

Negli incarichi di progettazione per opere pubbliche pertanto deve essere affidato un incarico specifico al geologo per la parte geologica, come richiesto dalle norme tecniche di riferimento, mentre può essere subappaltato tutto quanto riguarda le indagini sia geologiche, che geognostiche, che geotecniche, che sismiche.

Si fa presente che per indagini geognostiche si intendono: sondaggi, prove penetrometriche, rilievi sismici, ecc.

In ultima analisi la relazione geologica comprende la elaborazione intellettuale in forma originale dei dati che sono stati acquisiti attraverso le indagini geologiche/geognostiche.



Ordine dei Geologi Emilia-Romagna

Ne consegue che il conferimento dell'incarico al geologo deve avvenire nella fase iniziale (prodromica) del progetto in modo che si possano correttamente impostare/progettare le relative indagini geologiche/geognostiche.

I soggetti che svolgono queste ultime (Società, Imprese ecc.) al fine di rispettare la ratio della norma devono essere chiaramente distinte dal geologo incaricato della relazione geologica che dovrebbe, a nostro avviso, essere sempre terzo rispetto a queste ultime.

Altri termini, tipo analisi/prove geologiche e similari risultano fuorvianti potendo dare adito ad equivoci, per cui si invitano le Amministrazioni ad utilizzare esclusivamente i riferimenti di legge che prevedono le due fattispecie soprarichiamate: **relazione geologica ed indagine geologica**, ribadendo ancora che **la non subappaltabilità è riferita alla sola relazione geologica**.

La presente per evidenziare come il non rispetto della norma sarà oggetto di impugnazione e invalidazione da parte di questo Ordine.

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e porgiamo i migliori saluti.

Il Presidente  
Ordine dei Geologi della Regione Emilia-Romagna

Dr. Geol. Maurizio Zaghini